



COMUNE DI SANTA CROCE SULL'ARNO
Provincia di Pisa

Settore Uso e Assetto del Territorio
Unità Operativa Urbanistica

**REGOLAMENTO COMUNALE PER LA
GESTIONE DEL VINCOLO IDROGEOLOGICO**

L.R. 21.03.2000, n. 39, art. 40 (Legge forestale della Toscana) come modificata dalla L.R. 2.01.2003, n. 1
D.P.G.R. 08.08.2003, n. 48/R (Regolamento forestale della Toscana)

LUGLIO 2005

L'ISTRUTTORE TECNICO
Geom. Maurizio Meini

IL DIRIGENTE
Arch. Antonino Bova

INDICE

Art. 1.	Oggetto e ambito del regolamento	pag. 3
Art. 2.	Opere, lavori e movimenti di terreno, non connessi alla coltivazione e alla sistemazione dei terreni agrari e forestali, soggetti ad autorizzazione	pag. 4
Art. 3.	Opere, lavori e movimenti di terreno, connessi alla coltivazione e alla sistemazione dei terreni agrari e forestali, soggetti a dichiarazione di inizio lavori (D.I.L.)	pag. 4
Art. 4.	Opere, lavori e movimenti di terreno, non connessi alla coltivazione e alla sistemazione dei terreni agrari e forestali, soggetti a dichiarazione di inizio lavori (D.I.L.)	pag. 5
Art. 5.	Opere eseguibili senza autorizzazione o dichiarazione	pag. 8
Art. 6.	Presentazione delle domande	pag. 11
Art. 7.	Procedura per il rilascio dell'autorizzazione	pag. 11
Art. 8.	Procedure per la presentazione delle varianti in corso d'opera	pag. 13
Art. 9.	Procedure per la presentazione delle sanatorie	pag. 13
Art. 10.	Rimboschimento compensativo	pag. 14
Art. 11.	Procedure per la presentazione della Dichiarazione Inizio Lavori (D.I.L.)	pag. 14
Art. 12.	Norme tecniche generali per l'esecuzione dei lavori	pag. 15
Art. 13.	Sanzioni	pag. 18
Art. 14.	Norme transitorie	pag. 18

Art. 1

Oggetto e ambito del Regolamento

1. Il presente Regolamento disciplina, in attuazione della Legge Regionale Toscana n. 39 del 21.03.2000 modificata dalla Legge Regionale Toscana n. 1 del 2.01.2003 (di seguito denominata Legge Forestale), i procedimenti relativi allo svolgimento delle funzioni come previsto dall' art. 40 della citata legge ed in coerenza con quanto previsto dal Regolamento Forestale della Toscana emanato con Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 48/R dell'8.08.2003 di seguito denominato Regolamento Forestale.
2. Il presente Regolamento si applica, ai sensi degli articoli 37 e 38 della Legge Forestale e del Titolo III del Regolamento Forestale, a tutte le aree boscate del territorio comunale e alle aree sottoposte specificatamente a vincolo idrogeologico ai sensi del R.D. 30.12.1923, n. 3267, in particolare dell'area compresa tra via Lungovalle e i confini amministrativi del Comune lato nord.
3. Il presente Regolamento disciplina la trasformazione del bosco e dei suoli. Ogni trasformazione del bosco, ai sensi dell'art. 42, comma 1 della Legge Forestale è soggetta ad autorizzazione. Costituisce trasformazione del bosco ¹ ogni intervento che comporti l'eliminazione della vegetazione forestale, al fine di utilizzare il terreno su cui la stessa è insediata per destinazioni diverse da quella forestale (art. 41 della Legge Forestale).
4. Gli interventi di competenza provinciale sono:
 - a) trasformazione dei boschi;
 - b) trasformazione dei terreni saldi in terreni soggetti a periodica lavorazione;
 - c) realizzazione di movimenti terra e di opere che possono alterare la stabilità dei terreni e la regimazione delle acque connesse alla coltivazione dei terreni agrari ed alla sistemazione idraulico-agraria e idraulico-forestale degli stessi;
 - d) realizzazione delle opere connesse al taglio del bosco di cui all' art. 49 della stessa Legge Forestale.
5. Gli interventi di competenza comunale sono:
 - a) trasformazione della destinazione d'uso dei terreni attuata per la realizzazione degli edifici, dei manufatti edilizi, opere infrastrutturali ed altre opere costruttive;
 - b) realizzazione di ogni opera o movimenti terra che possano alterare la stabilità dei terreni e la regimazione delle acque non connesse alla coltivazione dei terreni agrari ed alla sistemazione idraulico-agraria e idraulico-forestale degli stessi.
6. Nel caso di cui al comma 4 del presente articolo, ove la trasformazione o le opere siano soggette anche al rilascio di permesso di costruire ai sensi della vigente normativa urbanistica, l'autorizzazione della Provincia deve essere acquisita prima del rilascio del permesso stesso da parte del Comune.
7. Nel presente Regolamento sono definiti i casi, di cui al comma 5 del presente articolo, che necessitano dell'autorizzazione, dell'autorizzazione per silenzio-assenso, quelli che possono essere eseguiti mediante dichiarazione di inizio lavori (di seguito denominate DIL) e quelli eseguibili senza autorizzazione o dichiarazione.

¹Costituisce bosco ai sensi dell'art. 3 della Legge Forestale, qualsiasi area di estensione non inferiore a 2.000 mq e di larghezza maggiore di 20 metri, misurata al piede delle piante di confine, coperta da vegetazione arborea e forestale spontanea o d'origine artificiale, in qualsiasi stato di sviluppo, che abbia una densità non inferiore a cinquecento piante per ettaro oppure tale da determinare, con la proiezione delle chiome sul piano orizzontale, una copertura del suolo pari al 20%)

Art. 2

Opere, lavori e movimenti di terreno, non connessi alla coltivazione e alla sistemazione dei terreni agrari e forestali, soggetti ad autorizzazione

1. Sono soggetti ad autorizzazione comunale i seguenti interventi:

- a) trasformazione della destinazione d'uso dei terreni attuata per la realizzazione di edifici, opere infrastrutturali ed altre opere costruttive;
- b) realizzazione di opere o movimento di terreno che possa alterare la stabilità dei terreni e la regimazione delle acque;
- c) opere e movimenti di terreno non connessi alla coltivazione dei terreni agrari e forestali, compresa l'apertura e la coltivazione di cave e torbiere;
- d) modifica degli impluvi, fossi o canali e intubamento delle acque all'interno degli stessi;
- e) modifica dell'assetto delle sponde o degli argini di corsi d'acqua naturali o artificiali;
- f) immissione di acque superficiali o di scarico nel suolo o nel sottosuolo mediante impianti di ogni tipologia;
- g) emungimenti delle acque sotterranee;
- h) installazione nei terreni non boscati di serbatoi esterni e/o interrati per GPL o altri combustibili liquidi, o per acqua di capacità superiore a 10 metri cubi;
- i) installazione nei terreni boscati di serbatoi esterni e/o interrati per GPL o altri combustibili liquidi o per acqua di qualunque capacità.

Ai fini del rilascio dell'autorizzazione le valutazioni delle possibili alterazioni della stabilità dei terreni vincolati e della regimazione delle acque sono effettuate sulla base di quanto previsto dall'art. 101, comma 2 del Regolamento Forestale.

Art. 3

Opere, lavori e movimenti di terreno, connessi alla coltivazione e alla sistemazione dei terreni agrari e forestali, soggetti a dichiarazione di inizio lavori (D.I.L.)

1. Sono soggetti a dichiarazione di inizio lavori (D.I.L.) i seguenti interventi, connessi alla coltivazione e alla sistemazione dei terreni agrari e forestali:

- a) Interventi di manutenzione straordinaria della viabilità poderale ed interpoderale esistente, in particolare:
 - a. Realizzazione di fossette o canalette laterali (art. 93, comma 2, lett. a) del Regolamento Forestale);
 - b. Realizzazione di tombini e attraversamenti (art. 93, comma 2, lett. b) del Regolamento Forestale);
 - c. Realizzazione di muri di sostegno che non comportino sbancamenti ma solo movimenti superficiali di terreno (art. 93, comma 2, lett. c) del Regolamento Forestale);
 - d. Trasformazione di strade a fondo naturale in strade in fondo asfaltato o lastricato (art. 93, comma 2, lett. e) del Regolamento Forestale);
- b) Interventi di manutenzione straordinaria necessari al ripristino od all'adeguamento funzionale di opere di sistemazione idraulico-forestale di fossi e torrenti;

2. La opere di cui al comma precedente dovranno essere realizzate nel rispetto delle condizioni di cui all'art. 93 del Regolamento Forestale ed in piena conformità alle norme tecniche di cui al Capo I, Sezione II del Regolamento Forestale ed all'art. 12 del presente Regolamento.
3. Le D.I.L., per le opere di cui al presente articolo, dovranno essere inoltrate dal richiedente alla Provincia di Pisa ed allegate in copia con la vidimazione di avvenuto deposito, alla Denuncia di Inizio Attività, da presentare al Comune, ai fini urbanistici ed edilizi, ai sensi degli artt. 79 e 84 della L.R. 3.01.2005, n. 1.

Art. 4

Opere, lavori e movimenti di terreno, non connessi alla coltivazione e alla sistemazione dei terreni agrari e forestali, soggetti a dichiarazione di inizio lavori (D.I.L.)

1. Sono soggetti a dichiarazione di inizio lavori (D.I.L.) i seguenti interventi, non connessi alla coltivazione e alla sistemazione dei terreni agrari e forestali:
 - b) realizzazione di scannafossi ad edifici esistenti di dimensioni non superiori a 1,00 metro di larghezza e 2,00 metri di profondità, ai sensi dell'art. 100 comma 2 del Regolamento Forestale, a condizione che:
 - a. lo scavo sia effettuato entro lo stretto necessario alla realizzazione dell'opera, in stagioni a minimo rischio di piogge, procedendo per piccoli settori, facendo seguire l'immediata realizzazione delle opere di contenimento e procedendo ad ulteriori scavi solo dopo che queste ultime diano garanzia di tenuta;
 - b. siano realizzati i necessari drenaggi a retro delle opere di contenimento del terreno;
 - c) costruzione di muri di confine, di cancelli e di recinzioni con cordolo continuo ai sensi dell'art. 100 comma 3 del Regolamento Forestale, a condizione che
 - a. gli scavi siano limitati a quelli necessari alla messa in opera dei muri o cordoli;
 - b. le opere siano poste al di fuori dell'alveo di massima piena di fiumi torrenti o fossi e non impediscano il regolare deflusso delle acque in impluvi o linee di sgrondo esistenti;
 - c. le opere non comportino l'eliminazione di piante o ceppaie, fatta eccezione per la sola potatura di rami o il taglio di polloni, né l'infissione di rete o di sostegni sulle stesse;
 - d) realizzazione di muri di contenimento del terreno dell'altezza massima di 1,50 metri, a condizione che la somma dei volumi di scavi e di riporto da eseguire sia inferiore ad 1 metro cubo per ogni metro lineare di muro da realizzare, ai sensi dell'art. 100, comma 4 del Regolamento Forestale;
 - e) opere di manutenzione straordinaria di viabilità esistente, ed in particolare realizzazione di fossette o canalette laterali, tombini e tubazioni di attraversamento, rimodellamento e consolidamento di scarpate stradali, realizzazione di muri di sostegno che non comportino sbancamenti ma solo movimenti superficiali di terreno, trasformazione di strade a fondo naturale in strade a fondo asfaltato e lastricato, ai sensi dell'art. 100, comma 5 del Regolamento Forestale, a condizione che:
 - a. le acque raccolte da canalette, tombini od altre opere di regimazione siano convogliate negli impluvi naturali o in punti saldi ove le stesse non possano determinare fenomeni di erosione o di ristagno;
 - b. le strade a fondo asfaltato, o comunque artificiale, siano dotate di opere per la raccolta e la regimazione delle acque, atte ad evitare alterazioni della circolazione delle acque nei terreni limitrofi ed incanalamenti di acque sulla sede stradale;

- c. i lavori procedano per stati di avanzamento tali da consentire l'immediata ricolmata di scavi a sezione obbligata ed il consolidamento di fronti di scavo o di riporto al fine di evitare fenomeni di erosione o di ristagno di acque;
- d. per il rimodellamento di scarpate siano adottate tutte le cautele necessarie ad evitare fenomeni di smottamento o di erosione, operando in stagione a minimo rischio di piogge, allestendo fossette di guardia per deviare le acque provenienti da monte e mettendo in opera graticciate od altre opere di trattenimento del terreno ove lo stesso non abbia sufficiente coesione;
- f) realizzazione di pozzi esclusivamente ad uso domestico a condizione che le indagini geologiche di cui deve essere corredato il progetto attestino la compatibilità dell'emungimento previsto con le caratteristiche geomorfologiche e con la circolazione idrica profonda dell'area considerata, escludendo in particolare fenomeni di subsidenza dei terreni ed interferenze con il regime di eventuali sorgenti, ai sensi dell'art. 100, comma 6 del Regolamento Forestale;
- g) ampliamento volumetrico di edifici esistenti ai sensi dell'art. 100, comma 7 del Regolamento Forestale, a condizione che:
 - a. non comporti l'ampliamento planimetrico dell'edificio stesso;
 - b. dalla relazione geologica allegata al progetto risulti che nei terreni in pendio il sovraccarico determinato dall'edificio è compatibile con la stabilità del versante.;
- h) installazione nei terreni non boscati di serbatoi esterni e/o interrati per GPL o altri combustibili liquidi, o per acqua di capacità non inferiore a 3 metri cubi e non superiore a 10 metri cubi, ai sensi dell'art. 100, comma 8 del Regolamento Forestale, purché siano rispettate le condizioni di cui all'art. 99, commi 3 e 4 dello stesso Regolamento;
- i) gli interventi da attuare in conformità alle previsioni degli strumenti urbanistici comunali nelle aree per le quali sia stata approvata la carta della fattibilità, sulla base delle indagini di cui all'articolo 1 della Legge Regionale Toscana 17 aprile 1984, n. 21 (Norme per la formazione e l'adeguamento degli strumenti urbanistici ai fini della prevenzione del rischio sismico, in attuazione dell'articolo 20 della legge 10 dicembre 1981, n. 741), ai sensi dell'art. 100, comma 9 del Regolamento Forestale a condizione che:
 - a. non siano da attuare in terreni boscati;
 - b. non riguardino aree classificate a fattibilità 4 o non classificate;
 - c. la dichiarazione di inizio lavori sia corredata da:
 - 1) dichiarazione rilasciata congiuntamente dal geologo e dal tecnico abilitato, firmatari rispettivamente della relazione geologica e geotecnica e del progetto esecutivo, da cui risulti:
 - che sono state verificate condizioni di stabilità dei terreni in tutte le fasi dei lavori ed a seguito dell'esecuzione degli stessi, evidenziando anche i fattori di sicurezza minimi determinati per la stabilità dei fronti di scavo e del versante, sia a breve termine per le fasi di cantiere, sia a lungo termine nell'assetto previsto in progetto;
 - che i lavori e le opere in progetto non comportano alterazione della circolazione delle acque superficiali e profonde;
 - 2) relazione geologica e risultanze delle indagini geologiche nei casi e con i criteri definiti dall'articolo 75 del Regolamento Forestale;
 - 3) progetto esecutivo delle opere di fondazione e di quelle di contenimento e consolidamento del terreno, corredato di relazione tecnica relativa alle fasi di

cantiere, in cui siano illustrate, anche in apposite planimetrie e sezioni relative alle varie fasi, la successione temporale e le modalità di realizzazione dei lavori, con particolare riferimento agli scavi e riporti di terreno ed alle opere di contenimento e di consolidamento del terreno;

- 4) relazione e apposite tavole grafiche che, per le varie fasi di cantiere e per l'assetto definitivo di progetto, illustrino le opere per la regimazione delle acque superficiali, la localizzazione e la rete di sgrondo dei drenaggi a retro delle opere di contenimento, con particolari relativi alle modalità costruttive degli stessi. Inoltre, apposite tavole in sezione che evidenzino i livelli di falda eventualmente rilevati in sede di indagine geologica, in sovrapposizione alle opere in progetto.
2. Le opere di cui al comma precedente dovranno essere realizzate nel rispetto delle condizioni di cui all'art. 100 del Regolamento Forestale ed in piena conformità alle norme tecniche di cui al Capo I, Sezione II del Regolamento Forestale ed all'art. 12 del presente Regolamento.
3. Le D.I.L., per le opere di cui al presente articolo, dovranno essere inoltrate dal richiedente al Comune, prima del deposito della Denuncia di Inizio Attività ai fini urbanistici ed edilizi, di cui all'art. 79 e 84 della L.R. 3.01.2005, n. 1 e le due istanze dovranno avere numeri di protocollo distinti.

Art. 5

Opere eseguibili senza autorizzazione o dichiarazione

1. Non sono soggetti né ad autorizzazione né a D.I.L. i seguenti interventi:
 - a) manutenzione ordinaria e straordinaria di edifici e manufatti che non comporta scavi o modificazioni morfologiche dei terreni vincolati;
 - b) manutenzione ordinaria della viabilità a fondo naturale a condizione che non comporti modificazione dell'ampiezza della sede stradale o la risagomatura delle scarpate. Per manutenzione ordinaria di cui al presente comma si intende in particolare:
 - a. livellamento del piano viario;
 - b. ricarico con inerti;
 - c. ripulitura e risagomatura delle fossette laterali;
 - d. tracciamento o ripristino degli sciacqui trasversali;
 - e. ripristino di tombini e di attraversamenti esistenti;
 - f. rimozione di materiale franato dalle scarpate e risagomatura localizzata delle stesse;
 - g. rinsaldamento delle scarpate con graticciate o viminate;
 - h. installazione di reti parasassi;
 - i. taglio della vegetazione forestale, con le modalità indicate all'articolo 41 del Regolamento Forestale;
 - c) manutenzione ordinaria e straordinaria della viabilità a fondo asfaltato o comunque pavimentato, comprendente gli interventi di cui al comma 1 lettera b) del presente articolo, nonché la sostituzione del manto e gli scavi da effettuarsi nella sede stradale per la posa di tubazioni, a condizione che non comportino modificazioni dell'ampiezza della sede stradale o la risagomatura andante delle scarpate e che si tratti comunque di scavi di dimensioni non superiori a 1,00 metro di larghezza e 1,50 metri di profondità;
 - d) sostituzione di pali esistenti di linee elettriche o telefoniche senza movimenti di terra necessari per la sostituzione stessa, anche in adiacenza a quelli esistenti;

- e) manutenzione ordinaria e straordinaria di tubazioni o di linee elettriche o telefoniche interrato a condizione che non comporti modifiche di tracciato delle stesse;
- f) manutenzione ordinaria e straordinaria di alvei, di argini di fiumi, canali, torrenti e fossi e delle opere idrauliche o di bonifica nel rispetto della normativa vigente;
- g) rimozione di materiali franati e relativa risistemazione dei terreni in adiacenza a fabbricati o ad altri manufatti, a condizione che gli interventi siano urgenti e necessari a rendere agibili i manufatti stessi o ad assicurare la pubblica incolumità a seguito di eventi calamitosi;
- h) realizzazione di recinzioni in pali e rete, compresa l'installazione di cancelli o simili, a condizione che:
 - a. siano costituite da pali infissi nel suolo con eventuali opere di fondazione limitate al singolo palo, senza cordolo di collegamento, limitando i movimenti di terreno a quelli necessari all'infissione dei pali e sostegni;
 - b. siano poste al di fuori dell'alveo di massima piena di fiumi, torrenti o fossi e non impediscano il regolare deflusso delle acque in impluvi o linee di sgrondo esistenti;
 - c. non comportino l'eliminazione di piante o ceppaie, fatta eccezione per la potatura di rami o il taglio dei polloni, né l'infissione di rete o di sostegni sulle stesse.
- i) messa in opera di pali di sostegno per linee elettriche o telefoniche, a condizione che siano necessari i soli movimenti di terreno per la fondazione del palo e che non comporti l'eliminazione di piante o ceppaie, fatta eccezione per la potatura di rami o il taglio dei polloni;
- j) installazione, nei terreni non boscati, di serbatoi esterni per gas di petrolio liquefatto (GPL) o altri combustibili liquidi o per acqua, della capacità massima di 3 metri cubi, a condizione che:
 - a. l'installazione non comporti scavi o riporti superiori a 3 metri cubi di terreno o realizzazione di opere di contenimento del terreno di altezza superiore a 1,00 metro;
 - b. le opere accessorie non interessino aree boscate e non comportino movimenti di terreno superiori allo stesso limite imposto per il serbatoio;
 - c. il terreno di scavo sia conguagliato in loco provvedendo al suo rinverdimento ed alla regimazione delle acque superficiali, oppure reimpiegato in siti autorizzati o smaltito in conformità al D.Lgs. 22/1997;
 - d. non sia necessaria l'eliminazione di piante o ceppaie arboree;
 - e. nel caso di serbatoi per acqua, le tubazioni di troppo pieno convogliano le acque in superficie senza determinare fenomeni di erosione o di ristagno.
- k) installazione, nei terreni non boscati, di serbatoi interrati per gas di petrolio liquefatto (GPL) o altri combustibili liquidi o per acqua, della capacità massima di 3 metri cubi, a condizione che:
 - a. lo scavo non ecceda lo stretto necessario alla posa in opera del serbatoio;
 - b. lo scavo sia immediatamente ricolmato evitando ogni ristagno d'acqua al suo interno;
 - c. le opere accessorie, fatte salve quelle consentite dal presente regolamento, non interessino aree boscate e non comportino movimenti di terreno superiori a quelli necessari per la posa in opera del serbatoio;

- d. il terreno di scavo sia conguagliato in loco provvedendo al suo rinverdimento ed alla regimazione delle acque superficiali, oppure reimpiegato in siti autorizzati o smaltito in conformità al D.Lgs. 22/1997;
 - e. non sia necessaria l'eliminazione di piante o ceppaie arboree;
 - f. limitatamente ai serbatoi per acqua, le tubazioni di troppo pieno convogliano le acque in superficie senza determinare fenomeni di erosione o di ristagno.
- l) installazione, nei terreni non boscati, di fosse biologiche o altri impianti di depurazione delle acque reflue che recapitano le acque stesse nella fognatura pubblica o in acque di superficie, a condizione che:
- a. lo scavo non ecceda lo stretto necessario alla posa in opera dei manufatti;
 - b. lo scavo sia immediatamente ricolmato evitando ogni ristagno d'acqua al suo interno;
 - c. il terreno di scavo sia conguagliato in loco provvedendo al suo rinverdimento ed alla regimazione delle acque superficiali, oppure reimpiegato in siti autorizzati o smaltito in conformità al D.Lgs. 22/1997;
 - d. non sia necessaria l'eliminazione di piante o ceppaie arboree;
 - e. gli scarichi in superficie convogliano le acque fino al ricettore naturale senza determinare fenomeni di erosione o di ristagno e senza modificare sponde od argini dei corsi d'acqua;
- m) posa in opera di tubazioni e cavi interrati a condizione che:
- a. non sia necessaria la realizzazione di nuova viabilità, anche temporanea;
 - b. lo scavo non ecceda lo stretto necessario alla posa in opera dei manufatti e comunque le dimensioni di 1,00 metro di larghezza e di 1,50 metri di profondità;
 - c. lo scavo sia immediatamente ricolmato, compattando il terreno di riporto, evitando ogni ristagno o scorrimento d'acqua all'interno dello scavo ed ogni possibile fenomeno;
 - d. di incanalamento delle acque o di erosione al termine dei lavori;
 - e. il terreno di scavo sia conguagliato in loco provvedendo al suo rinverdimento ed alla regimazione delle acque superficiali, oppure reimpiegato in siti autorizzati o smaltito in conformità al D.Lgs. 22/1997;
 - f. non sia necessaria l'eliminazione di piante o ceppaie arboree;
- n) realizzazione, in terreni non boscati, di pavimentazioni in aree di pertinenza di fabbricati, a condizione che:
- a. non comporti scavi o riporti di terreno superiori a 30 centimetri di profondità;
 - b. non abbia superficie superiore a 50 metri quadrati o superficie superiore a 100 metri quadrati se realizzata per almeno il 70 per cento con materiali permeabili;
 - c. sia assicurata la regimazione delle acque superficiali evitando di alterare i deflussi a carico dei terreni posti a valle ed ogni fenomeno di erosione;
 - d. non comporti eliminazione di piante d'alto fusto o di ceppaie.
- o) realizzazione di piccoli movimenti di terreno, entro un volume massimo di 3 metri cubi di terreno movimentato, a condizione che l'intervento:

- a. non sia volto all'attuazione di trasformazioni di terreni boscati o di terreni saldi in terreni a periodica lavorazione o di destinazione dei terreni vincolati;
 - b. non sia connesso all'esecuzione di opere od interventi soggetti ad altre specifiche norme del Capo II e del Capo III del Regolamento Forestale;
 - c. non determini, nemmeno temporaneamente o durante l'esecuzione dei lavori, fenomeni di instabilità o di erosione dei terreni vincolati, o alterazione della circolazione delle acque.
2. Le opere di cui al comma precedente dovranno essere realizzate nel rispetto delle condizioni di cui agli artt. 98 e 99 del Regolamento Forestale ed in piena conformità alle norme tecniche di cui al capo I, sezione II del Regolamento Forestale ed all'art. 12 del presente Regolamento.
 3. Per la realizzazione delle opere di cui al presente articolo, dovrà comunque essere presentata apposita Denuncia di Inizio Attività ai fini urbanistici ed edilizi, ai sensi degli artt. 79 e 84 della L.R. 3.01.2005, n. 1.

Art. 6

Presentazione delle domande

1. Le domande ai fini del vincolo idrogeologico, di cui al titolo III del Regolamento Forestale, corredate da tutti gli allegati specificatamente previsti dal Regolamento Forestale e dal presente regolamento, sono da presentarsi al Comune utilizzando la modulistica predisposta dall'Ufficio.
2. Le domande devono essere firmate dal richiedente e possono essere trasmesse al Comune tramite il servizio postale o consegnate a mano, presso lo Sportello Unico del Settore Uso e Assetto del Territorio del Comune.
3. Nel caso di persone giuridiche, la domanda deve essere presentata dal legale rappresentante, indicando esattamente il titolo in base al quale quest'ultimo è legittimato alla presentazione della stessa.
4. Nella domanda devono essere altresì indicati il proprietario del suolo su cui si attua l'intervento, se diverso da richiedente, e l'eventuale direttore dei lavori; le variazioni dei suddetti nominativi devono essere immediatamente comunicate all'ente.
5. Per gli interventi sui boschi e sui suoli soggetti anche a concessione edilizia, la domanda ai fini di cui al presente regolamento deve essere presentata al Comune contestualmente alla richiesta di permesso di costruire con autonoma istanza e conseguente distinto numero di protocollo.
6. Nei casi in cui gli interventi sui boschi e sui suoli siano assoggettati a dichiarazione di inizio di attività (DIA), la domanda ai fini di cui al presente Regolamento deve essere presentata al Comune preventivamente con autonoma istanza e conseguente distinto numero di protocollo.

Art. 7

Procedura per il rilascio dell'autorizzazione

1. Le domande sono presentate al Comune per gli interventi indicati all'art. 101 del Regolamento Forestale della Toscana e all'art. 2 del presente Regolamento.
2. Le domande devono essere presentate in bollo e devono contenere l'attestazione dell'avvenuto pagamento dei diritti di segreteria.
3. Il responsabile e l'avvio del procedimento vengono comunicati dal responsabile dello stesso al richiedente al momento della presentazione o della ricezione della domanda.

4. Il responsabile del procedimento, entro 30 giorni dall'avvio, provvede eventualmente a comunicare al richiedente, l'esigenza di integrare o chiarire la documentazione presentata, sospendendo contestualmente i termini per la conclusione del procedimento. Il richiedente entro 30 giorni dalla richiesta dovrà provvedere a integrare o fornire tutta la documentazione mancante. I termini del procedimento cominceranno nuovamente a decorrere dal ricevimento delle integrazioni. Le richieste di integrazione possono avvenire per una sola volta. In caso di mancata ricezione di tutto quanto richiesto entro il termine stabilito o nel caso in cui le integrazioni non siano presentate in tempo utile, la pratica sarà archiviata.
5. La validità temporale dell'autorizzazione è di cinque anni.
6. La validità temporale delle autorizzazioni può essere prorogata a seguito di motivata istanza presentata dal richiedente almeno sessanta giorni prima della scadenza (come previsto dal Regolamento Forestale art. 72, comma 4); tale proroga potrà avere una validità massima coincidente con i termini della scadenza della pratica edilizia.
7. Ove l'autorizzazione risulti scaduta prima del completamento delle opere o dei lavori per i quali è stata richiesta, il soggetto interessato deve presentare richiesta di rinnovo dell'autorizzazione con la procedura prevista per le nuove pratiche autorizzatorie.
8. I procedimenti relativi a domande di autorizzazione si concludono con il rilascio dell'autorizzazione stessa da parte del Dirigente del Settore Uso e Assetto del Territorio. Tale rilascio deve avvenire entro 45 giorni dall'avvio del procedimento.
9. Il responsabile del procedimento può disporre un sopralluogo per la corretta valutazione dell'intervento; tale sopralluogo sarà effettuato dall'ufficio vincolo idrogeologico con conseguente compilazione di verbale tecnico.
10. Qualora durante l'esecuzione dei lavori si verificano fenomeni di instabilità dei terreni, turbative della circolazione delle acque o modificazione dello stato vegetativo dei soprassuoli forestali o vi sia l'esigenza di adeguare la conduzione dei lavori alle particolari condizioni dei luoghi, il responsabile del procedimento e/o il dirigente competente può impartire ulteriori prescrizioni, sospendere i lavori o revocare l'autorizzazione rilasciata, dandone comunicazione al titolare dell'autorizzazione e/o al proprietario del suolo su cui si effettua l'intervento.
11. Se l'area è ricompresa nella definizione di bosco ai sensi della Legge Forestale, essendo soggetta alle disposizioni di cui al D.Lgs. 22.01.2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio), la richiesta di autorizzazione sarà sottoposta al parere della Commissione Comunale per il Paesaggio e della Soprintendenza di Pisa, ai sensi del Capo IV della L.R. 3.01.2005, n. 1.

Art. 8

Procedure per la presentazione delle varianti in corso d'opera

1. Nel caso di varianti in corso d'opera, relative a interventi per le quali sia stata rilasciata autorizzazione ai sensi degli artt. 2 e 7 del presente Regolamento oppure sia stata presentata una D.I.L. ai sensi degli artt. 3 e 11 dello stesso in corso di validità, è necessario presentare apposita istanza al Comune.
2. Tali varianti, sono autorizzate per silenzio assenso decorsi 45 giorni dalla data di ricevimento della istanza, purché la variante non preveda:
 - a) variazioni o deroghe alle prescrizioni contenute nell'autorizzazione;
 - b) variazioni superiori al 10% dei volumi di scavo o di riporto autorizzati.

In questi casi dovrà essere presentata una nuova domanda di autorizzazione o D.I.L. secondo le procedure di cui agli artt. 7 e 11 del presente regolamento.

3. Le varianti di cui al comma 1 dovranno essere depositate in carta semplice e dovranno contenere espresso riferimento al provvedimento originario, evidenziando le variazioni rispetto allo stesso attraverso elaborati grafici in stato assentito, modificato e sovrapposto, computo metrico dei volumi di scavo e di riporto e aggiornamento della documentazione del progetto originario.
4. Le varianti di cui al presente articolo non incidono sulla validità temporale del provvedimento originario, pertanto i lavori e le opere dovranno essere eseguiti entro il termine massimo previsto per lo stesso.

Art. 9

Procedure per la presentazione delle sanatorie

1. Il rilascio del permesso di costruire in sanatoria o della attestazione di conformità in sanatoria per interventi di trasformazione del bosco e dei suoli all'interno della zona sottoposta a vincolo idrogeologico, è subordinato all'acquisizione del parere favorevole da parte del competente Ufficio Comunale nel caso in cui, in fase di istruttoria della pratica edilizia, il responsabile del procedimento ritenga che tale intervento necessiti di tale parere, ai sensi della vigente disciplina in materia di vincolo idrogeologico.
2. Il rilascio dell'autorizzazione a sanatoria ai sensi del presente Regolamento avverrà solo nel caso in cui le opere o le trasformazioni effettuate siano autorizzabili in base alle disposizioni della Legge Forestale e dei Regolamenti Forestali Regionale e Comunale, e le stesse non risultino incompatibili con l'assetto idrogeologico dell'area oggetto dell'intervento, fermo restando le prescrizioni e gli adeguamenti ritenuti necessari a tali scopi.
3. Il rilascio dell'autorizzazione a sanatoria è subordinato al pagamento delle sanzioni amministrative da parte del trasgressore o dell'obbligato in solido, calcolate ai sensi degli artt. 82, 83 e 84 della Legge Forestale e dell'art. 13 del presente Regolamento e con le procedure di accertamento, i criteri ed il procedimento di cui alla Legge n. 689/81. L'autorizzazione a sanatoria non verrà rilasciata prima dell'accertamento del pagamento della sanzione amministrativa.
4. Se l'area è ricompresa nella definizione di bosco ai sensi della Legge Forestale, essendo soggetta alle disposizioni di cui al D.Lgs. 22.01.2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio), la richiesta di autorizzazione a sanatoria sarà sottoposta al parere della Commissione Comunale per il Paesaggio e della Soprintendenza di Pisa ed al rilascio dell'autorizzazione Paesaggistica, ai sensi del Capo IV della L.R. 3.01.2005, n. 1.

Art. 10

Rimboschimento compensativo

1. Nel caso di opere e/o movimenti di terreno non connessi alla coltivazione dei terreni agrari e forestali, che comportino l'eliminazione del bosco per una superficie superiore a 2.000 mq, il richiedente è tenuto ad operare il rimboschimento compensativo come definito dall'art. 44 della Legge Forestale e dall'art. 81 del Regolamento Forestale.
2. La domanda di autorizzazione dovrà pertanto contenere anche il progetto di rimboschimento compensativo come definito dall'art. 81 comma 3 del Regolamento Forestale, a firma di un tecnico abilitato (perito agrario, dott. agronomo e dott. forestale).
3. L'autorizzazione è rilasciata previo parere della Provincia alla quale verrà trasmessa l'intera pratica.

4. Fino al rilascio del parere di competenza della Provincia sono sospesi i termini del procedimento per il rilascio dell'autorizzazione comunale, come definiti dall'art. 7 del presente Regolamento.
5. Il progetto di rimboschimento compensativo è parte integrante di una pratica autorizzativa, ai sensi del presente regolamento, che è soggetta alle disposizioni di cui al D.lgs 22.01.2004, n. 42. Tale progetto sarà pertanto sottoposto unitamente alla stessa al parere della Commissione Comunale per il Paesaggio e della Soprintendenza di Pisa come previsto dall'art. 7 comma 11 del presente regolamento ed al rilascio dell'Autorizzazione Paesaggistica di cui all'art. 87 della L.R. 03.01.2005.

Art. 11

Procedure per la presentazione della Dichiarazione Inizio Lavori (D.I.L.)

1. Gli interventi di cui agli artt. 93 e 100 del Regolamento Forestale ed artt. 3 e 4 del presente regolamento sono soggetti a dichiarazione di inizio lavori (D.I.L.).
2. La D.I.L. viene presentata al Comune. Il responsabile e l'avvio del procedimento vengono comunicati dal responsabile dello stesso al richiedente al momento della presentazione o della ricezione della domanda.
3. Le D.I.L. dovranno essere presentate in carta semplice e contenere l'attestazione dell'avvenuto pagamento dei diritti di segreteria.
4. Il responsabile del procedimento entro 15 giorni dall'avvio provvede eventualmente a comunicare al richiedente, l'esigenza di integrare o chiarire la documentazione presentata, sospendendo contestualmente i termini per la conclusione del procedimento. Il richiedente entro 30 giorni dalla richiesta dovrà provvedere a integrare o fornire tutta la documentazione mancante. I termini del procedimento cominceranno nuovamente a decorrere dal ricevimento delle integrazioni. Le richieste di integrazione possono avvenire per una sola volta. In caso di mancata ricezione di tutto quanto richiesto entro il termine stabilito o nel caso in cui le integrazioni non siano presentate in tempo utile, la pratica sarà archiviata.
5. Il procedimento relativo alle D.I.L. si conclude per silenzio-assenso entro 20 giorni dalla ricezione. Entro detto termine può essere comunicata la non possibile esecuzione dei lavori o l'errata individuazione della procedura di asseverazione nonché eventuali prescrizioni vincolanti per l'esecuzione dei lavori.
6. I lavori e le attività soggette a dichiarazione devono essere eseguiti entro il termine massimo di tre anni dalla data di presentazione della stessa.
7. Per le D.I.L. la cui validità sia scaduta, deve essere presentata una nuova dichiarazione.
8. I provvedimenti cautelativi previsti per le autorizzazioni, di cui all'art. 7, comma 10 del presente Regolamento, si applicano anche ai lavori o alle opere soggetti a dichiarazione o eseguibili senza autorizzazione, ai sensi del Regolamento Forestale art. 72, comma 6.
9. Se l'area oggetto di intervento è definibile "bosco" ai sensi della Legge Forestale, la pratica è soggetta alle disposizioni di cui al D.Lgs. 22.01.2004, n. 42 pertanto dovrà essere ottenuta l'Autorizzazione Paesaggistica di cui all'art. 87 della L.R. 3.01.2005, n. 1, e sarà sottoposta all'esame della Commissione Comunale per il Paesaggio e della Soprintendenza di Pisa.

Art. 12

Norme tecniche generali per l'esecuzione dei lavori

1. Le presenti norme si applicano a tutti gli interventi di realizzazione di opere e movimenti di terreno, anche se non soggetti a D.I.L. o Autorizzazione, nelle aree soggette a vincolo idrogeologico.

2. Le indagini sui terreni e sulle rocce, la verifica di stabilità dei pendii naturali e delle scarpate, la progettazione e l'esecuzione delle opere devono uniformarsi a quanto previsto dal D.M. 11.3.1988 ed in particolare alle seguenti prescrizioni:

- Regimazione delle acque -

3. Nei terreni soggetti al vincolo di cui alla L.R. 21.03.2000, n. 39, al D.P.G.R. 8.08.2003, n.48/R, nonché al presente Regolamento è fatto obbligo di assicurare che il deflusso delle acque superficiali e sorgive avvenga senza determinare fenomeni di erosione e di ristagno. A tal fine, durante l'esecuzione di opere e movimenti di terreno di qualsiasi entità devono essere osservate le seguenti disposizioni:
- a) tutte le acque provenienti da fabbricati, da altri manufatti ed da aree non permeabili devono essere raccolte, canalizzate e smaltite attraverso le reti fognarie, ove esistenti, oppure attraverso gli impluvi naturali, senza determinare fenomeni di erosione dei terreni o di ristagno delle acque;
 - b) tutte le tubazioni idrauliche sotterranee devono essere realizzate in modo da evitare perdite o rotture, assicurando in particolare che nei terreni suscettibili di movimenti di assestamento, quali aree di riporto e terreni instabili, le opere siano in grado di mantenere la loro efficienza.
4. Non devono essere creati ostacoli al normale deflusso delle acque meteoriche o sorgive e deve essere assicurata la corretta regimazione delle stesse al fine di evitare fenomeni di erosione e ristagno nell'area oggetto di intervento e nei terreni limitrofi. A tal fine, durante le fasi di cantiere e in particolare dove siano previsti scavi, devono essere assicurati:
- a) l'allontanamento delle acque provenienti dai terreni posti a monte o circostanti l'area dei lavori, mediante la preliminare realizzazione di appositi fossi o fossetti di guardia delimitanti l'area stessa ed in grado di convogliare le acque a valle secondo le linee naturali di sgrondo, senza determinare fenomeni di erosione o di ristagno;
 - b) la corretta regimazione delle acque superficiali nell'area oggetto dei lavori, realizzando le canalizzazioni ed i drenaggi necessari ad evitare fenomeni erosivi o di ristagno, specialmente nelle aree di scavo; ove non sia possibile smaltire le acque per gravità devono essere previsti impianti per il sollevamento delle stesse, che evitino ristagni anche temporanei nell'area di cantiere. Lo scarico a valle deve avvenire in modo da evitare danni ai terreni sottostanti;
 - c) la captazione e l'allontanamento al di fuori dell'area di cantiere delle eventuali acque sorgive;

- Indagini geologiche -

- a) la realizzazione di opere, l'esecuzione di scavi finalizzati alla modifica dell'assetto morfologico dei terreni vincolati, con o senza realizzazione di opere costruttive, nonché l'esecuzione di riporti di terreno devono essere preceduti da indagini geologiche atte a verificare la compatibilità degli stessi con la stabilità dei terreni.
- b) i sondaggi e le indagini sono eseguibili senza autorizzazione o D.I.L. solo ove comportino limitati movimenti di terreno senza realizzazione di nuova viabilità di accesso o estirpazione di piante o ceppaie forestali;
- c) deve essere valutata preliminarmente la stabilità dei fronti di scavo o di riporto a breve termine in modo da determinare le modalità dell'esecuzione dell'intervento garantendo la stabilità dei terreni come previsto dall' art. 75, comma 3 del Regolamento Forestale;
- d) nei terreni in pendio devono essere verificate la stabilità del pendio nelle condizioni attuali, in fase di cantiere e in fase di progetto come prescritto dall'art.75, comma 4 del Regolamento Forestale;

- e) le indagini geologiche devono valutare l'interferenza delle opere da realizzare con la circolazione idrica superficiale, ipodermica e profonda;
- f) le indagini e le valutazioni devono estendersi ad un intorno significativo all'area oggetto di intervento come prescritto nell'art. 75, comma 6 del Regolamento Forestale;
- g) deve essere redatta una relazione geologica e geotecnica nella quale devono essere esposti i risultati delle indagini compiute, i parametri adottati, i metodi, i calcoli ed i coefficienti determinati relativamente alla stabilità dei pendii;
- h) solo per opere di modesto rilievo può essere ritenuta sufficiente una relazione geologica semplificata atta ad accertare la fattibilità dell'intervento ai sensi dell'art. 78, comma 8 del Regolamento Forestale;
- i) le indagini, le valutazioni e le verifiche di cui al presente articolo e all'art. 75 del Regolamento Forestale possono essere omesse per modesti interventi di livellamento o modificazione morfologica dei terreni, ai sensi dell'art. 75, comma 9 del Regolamento Forestale;
- j) durante l'esecuzione dei lavori deve essere accertata in loco la rispondenza delle indagini geologiche e delle previsioni di progetto con lo stato effettivo dei terreni, ed adottato di conseguenza ogni ulteriore accorgimento necessario ad assicurare la stabilità dei terreni stessi e la regimazione delle acque.

- Scavi e riporto di terreni -

- a) durante la realizzazione di lavori ed opere che comportino di scavi o riporti di terreno non devono essere create condizioni di rischio per il verificarsi di smottamenti, di franamenti o di altri movimenti gravitativi;
- b) gli scavi devono essere eseguiti in stagioni a minimo rischio di piogge procedendo per stati di avanzamento con la maggior garanzia di stabilità secondo quanto disposto dall'art. 76, comma 2 del Regolamento Forestale;
- c) i riporti di terreno devono essere eseguiti in strati al fine di assicurare il graduale compattamento dei materiali terrosi;
- d) nelle aree di riporto devono essere garantite le opere necessarie alla regimazione delle acque e alla difesa da fenomeni erosivi;
- e) se è prevista la realizzazione di opere di contenimento le stesse devono essere realizzate prima dell'inizio dei riporti di terreno;

- Materiali di risulta -

- a) la terra di risulta può essere conguagliata in loco per la risistemazione dell'area in oggetto come previsto dall'art. 77 del Regolamento Forestale;
 - b) durante le fasi di cantiere i depositi temporanei di materiali di risulta devono essere effettuati in modo da evitare fenomeni erosivi o di ristagno delle acque;
 - c) i materiali di risulta non dovranno essere abbandonati ma convogliati in discarica autorizzata.
5. Tutte le opere e gli interventi devono essere dimensionati e realizzati sotto la diretta responsabilità dei tecnici progettisti ed incaricati della direzione dei lavori come previsto dall'art. 78 comma 1 del Regolamento Forestale;
6. Per la stabilità dei terreni vincolati devono essere messi in opera sistemi di drenaggio in grado di intercettare e smaltire le acque di circolazione sotterranea come prescritto dall'art. 75, comma 2 del Regolamento Forestale.

Art. 13

Sanzioni

In caso di violazione delle disposizioni di cui alla Legge Forestale, al Regolamento Forestale ed al presente regolamento si applicano le sanzioni previste dal Capo IV della Legge Forestale, calcolate ai sensi degli artt. 82, 83 e 84 della stessa legge.

In caso di accertamento di esecuzione di opere o lavori in assenza di D.I.L. o autorizzazione, il trasgressore è tenuto alla rimessione in ripristino dello stato dei luoghi.

Qualora le opere o lavori eseguiti in assenza di D.I.L. o autorizzazione risultino conformi alle disposizioni di cui alla Legge Forestale, al Regolamento Forestale, nonché al presente regolamento il trasgressore può ottenere l'autorizzazione in sanatoria previo pagamento di una sanzione pecuniaria da euro 200,00 a euro 5.000,00, ove non soggette a sanzioni penali.

Per opere o lavori oggetto di autorizzazione in sanatoria ai fini del vincolo idrogeologico, il trasgressore è tenuto a richiedere il relativo Permesso di Costruire in Sanatoria o l'Attestazione di Conformità in sanatoria ai fini urbanistici ed edilizi, ed al pagamento della relativa Sanzione, nonché degli oneri di urbanizzazione primaria e secondaria se dovuti, ai sensi del Titolo VIII, Capo I della L.R. 3.01.2005, n.1.

Art. 14

Norme transitorie

Il presente Regolamento si applica a tutte le pratiche presentate al Comune dopo il 1° gennaio 2004 e che non risultino ancora concluse.